

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/960 DELLA COMMISSIONE****del 17 maggio 2016****che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le opportune modalità e procedure e i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni sono necessari per assicurare una gestione e un controllo efficaci delle attività di sondaggio del mercato. Nel quadro delle opportune modalità, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero stabilire procedure per descrivere il modo in cui sono effettuati i sondaggi di mercato. Tali procedure dovrebbero definire un insieme standard di informazioni da fornire e da chiedere alle persone che ricevono il sondaggio di mercato, assicurando che non siano comunicate informazioni non necessarie potenzialmente sensibili e che tutte le persone che ricevono il sondaggio di mercato ricevano lo stesso livello di informazioni.
- (2) È necessario assicurare la certezza del diritto per quanto riguarda il contenuto delle informazioni comunicate nel quadro dei sondaggi di mercato. Pertanto, quando i sondaggi di mercato sono effettuati per telefono e il partecipante al mercato che comunica le informazioni ha accesso a linee telefoniche registrate il partecipante al mercato che comunica le informazioni dovrebbe utilizzare dette linee. Quando i sondaggi di mercato siano effettuati tramite canali diversi dalle linee telefoniche registrate le registrazioni delle comunicazioni nel quadro del sondaggio di mercato dovrebbero essere conservate in forma di registrazioni audio o video o in forma scritta. Per ragioni di protezione dei dati personali, quando il sondaggio di mercato è effettuato mediante linee telefoniche registrate o quando sono utilizzate registrazioni audio o video la persona che riceve il sondaggio di mercato dovrebbe esprimere il suo consenso.
- (3) Per agevolare lo svolgimento delle indagini delle autorità competenti sui presunti abusi di mercato, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero, per ogni sondaggio di mercato, tenere un registro delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato.
- (4) Per ridurre al minimo il rischio di comunicazione impropria di informazioni privilegiate, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero tenere un registro dei potenziali investitori che hanno comunicato di non essere interessati a ricevere sondaggi di mercato. I potenziali investitori dovrebbero poter dichiarare di non essere interessati a ricevere sondaggi di mercato in relazione a tutte le potenziali operazioni o solo ad alcuni tipi particolari.
- (5) Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, quando effettuano il sondaggio di mercato i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero poter beneficiare della presunzione che le informazioni riservate siano comunicate nel corso del normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione. A tal fine, si dovrebbe ritenere che il partecipante al mercato che comunica le informazioni agisca nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione solo se soddisfa tutti gli obblighi, ivi compresi gli obblighi di conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014, e il presente regolamento.
- (6) Dato che la valutazione di ciò che costituisce informazione privilegiata, effettuata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, può essere complessa, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero conservare le registrazioni di tutti i sondaggi di mercato, anche di quelli che, a loro

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.

